



Sezione di Crotona

*Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Crotona*

**Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Crotona
Protocollo di Intesa in materia di negoziazione assistita di famiglia
su iniziativa e di concerto con Ondif -Sez. di Crotona
ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crotona**

PREMESSO

-che l'accordo raggiunto dai coniugi a seguito di convenzione di negoziazione assistita, con la necessaria assistenza di almeno un Avvocato per parte, realizza *“una soluzione consensuale di separazione personale, cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (nei casi di cui all'art. 3, comma 1, n. 2 lett. b della L. 01.12.1970 n. 898 e successive modificazioni) di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”* (cfr. art. 6 c.1 D.L. 132/2014 convertito dalla L. 10 Novembre 2014 n 162) nonché di scioglimento delle unioni civili ai sensi dell'art. 1, co. 2 L. 76/2016;

-che l'accordo raggiunto dai coniugi a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso, per il rilascio del *“nulla osta”* o dell'*“autorizzazione”*, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente;

-che per la separazione personale, il Tribunale competente è quello del Circondario in cui i coniugi hanno avuto l'ultima residenza in comune;

-che per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio il Tribunale competente è quello del circondario in cui almeno uno dei due coniugi ha la residenza.

Tanto premesso, viene raggiunto il seguente Protocollo di Intesa, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotona, dal C.O.A. di Crotona e da Ondif (Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia) – Sezione Crotona, soggetti firmatari.

LUOGO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ACCORDO.

L'originale dell'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita deve essere depositato, unitamente alla documentazione successivamente indicata, da almeno uno degli Avvocati che ha sottoscritto l'atto stesso o da un suo delegato presso la segreteria della Procura della Repubblica del Tribunale di Crotone.

La Segreteria annota l'avvenuta ricezione e la data di presentazione su registro dedicato, in ordine progressivo di presentazione, quindi sottopone gli atti al Procuratore della Repubblica o al magistrato delegato per la loro valutazione.

RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA.

Il Procuratore della Repubblica, salvi i casi di assenza o di impedimento, provvede a rilasciare il “*nulla osta*” ovvero il “*si autorizza*”, a seconda dei casi, di regola entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione dell'accordo stesso.

La Segreteria provvede a comunicare all'Avvocato che ha trasmesso la convenzione eventuali ritardi e/o eventuali provvedimenti interlocutori che sono trasmessi via pec.

L'originale della convenzione munita del provvedimento del Procuratore della Repubblica viene consegnato all'Avvocato o al suo delegato che deve presentarsi presso il medesimo ufficio di Segreteria per il ritiro.

Il termine di dieci giorni per la trasmissione della convenzione di negoziazione assistita all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto (termine previsto dall'ultima parte del comma 3 dell'art. 6 del D.L. 12.09.2014 n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014 n. 162) decorre dalla data di consegna dell'atto come certificata dalla Segreteria al momento del ritiro.

REQUISITI NECESSARI DELL'ACCORDO RAGGIUNTO A SEGUITO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA.

1. L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita deve essere concluso tra i coniugi necessariamente assistiti ognuno da uno o più Avvocati, i quali non possono essere partecipi di una stessa società di Avvocati o di una associazione professionale, ovvero esercitare negli stessi locali e collaborare professionalmente in maniera non occasionale.
2. Allo scopo di consentire all'ufficio l'immediata verifica della sussistenza della competenza territoriale del Tribunale di Crotone e quindi del Procuratore della Repubblica adito, le parti devono indicare espressamente e documentare:
 - in caso di separazione, l'ultima residenza coniugale;
 - In caso di divorzio, la loro attuale residenza ovvero quella di almeno uno dei coniugi;
 - In caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, la residenza del beneficiario dell'obbligazione o di una sola delle parti.



3. A norma dell'art. 6 comma 3 D.L. 12.9.2014 n. 132, convertito dalla L. 10.11.2014 n. 162, nella convenzione deve darsi espressamente atto che gli Avvocati:
- hanno tentato di conciliare le parti;
 - hanno informato le parti della possibilità di esperire la mediazione familiare;
 - in caso di presenza di figli minori, hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori
4. A norma del combinato disposto dell'art. 6 comma 3 ultima parte, e dell'art. 5 comma 1 e 2 D.L. 12.09.2014 n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014 n. 162, l'accordo che compone la controversia:
- deve essere datato (si precisa che **la data non può recare cancellature e interlineazioni che non siano espressamente approvate dalle parti con sottoscrizione autenticata dai rispettivi Avvocati**);
 - deve essere sottoscritto dalle parti e dagli Avvocati che le assistono;
 - deve recare la certificazione a cura degli Avvocati:
 - della autografia delle firme delle parti;
 - della conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico.
5. Allo scopo di consentire al Procuratore della Repubblica la valutazione in ordine alla rispondenza dell'accordo all'interesse dei figli nei casi in cui ciò sia previsto, l'accordo deve comunque contenere:
- **l'indicazione dell'ammontare del contributo perequativo al mantenimento del/i figlio/i che il genitore non collocatario è obbligato a versare:** l'indicazione in parola dovrà essere contenuta, ove pure in via meramente edittale ed al solo fine di parametrarne la congruità della relativa quantificazione, anche nei casi di collocamento con tempi paritetici o alternato, ed inoltre nei casi in cui si convenga quale regola generale l'impegno di ognuno di provvedere a qualsiasi spesa ordinaria e straordinaria necessaria secondo modalità condivise; è auspicabile che per le spese straordinarie le parti si riportino a modalità di computo esplicitate, ove possibile anche mediante il semplice richiamo al Protocollo di Intesa in materia di spese straordinarie familiari adottato dal Tribunale di Crotone il 7 dicembre 2017 sottoscritto con il Presidente del Tribunale di Crotone ed il Procuratore della Repubblica di Crotone.
 - **l'indicazione delle cadenze degli incontri con il genitore non convivente:** onde prevenire contenziosi successivi in fase di esecuzione, l'indicazione in parola dovrà essere contenuta, seppur in via residuale ed in presenza di minori infrasedicenni, anche nei casi in cui si convenga quale regola generale quella dei c.d. incontri liberi.
6. Nei casi in cui l'accordo sia finalizzato alla soluzione consensuale della cessazione degli effetti civili o dello scioglimento del matrimonio, allo scopo di consentire la verifica della sussistenza della condizione di cui all'art. 3 comma 1 n. 2) lett. B) della L. 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni le parti devono dichiarare espressamente nell'accordo e documentare con le modalità di seguito precisate che la separazione si è protratta ininterrottamente da:



- almeno dodici mesi dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
Ovvero
- almeno sei mesi dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale;
Ovvero
- almeno sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da Avvocati;
Ovvero
- almeno sei mesi dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.

TERMINE PER LA TRASMISSIONE DELL' ACCORDO AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA.

In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica entro il termine perentorio di **dieci giorni** dalla data della sua sottoscrizione.

Diversamente, detto termine, - in mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 5 febbraio 1992 n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti – è di **trenta giorni** decorrenti sempre dalla sottoscrizione.

TERMINE PER LA TRASMISSIONE DELL'ACCORDO ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE.

L'Avvocato della parte è obbligato a trasmettere all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, entro il termine di dieci giorni decorrenti dalla data di ritiro dell'atto (come certificata dalla Segreteria dell'Ufficio Affari Civili della Procura della Repubblica) copia dell'accordo, autenticata dallo stesso, munito delle certificazioni di cui all'art. 5 del D.L. 12.9.2014 n. 132 convertito dalla L. 10.11. 2014 n. 162.

REQUISITI FORMALI PER LA SUCCESSIVA TRASCRIZIONE DELL' ACCORDO NEI REGISTRI IMMOBILIARI.

Si rammenta che, a norma del combinato disposto dell'art. 6 comma 3 e dell'art. 5 comma 3 del D.L. 12.9.2014 n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014 n. 162, qualora l'accordo contempli anche la conclusione di uno dei contratti o il compimento di uno degli atti soggetti a trascrizione (ad esempio trasferimento della proprietà di beni immobili), per procedere alla trascrizione dell'accordo la sottoscrizione del relativo processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

TRASMISSIONE DELL'ACCORDO AL COA

I difensori delle parti, o anche uno solo di essi, devono trasmettere l'accordo negoziale al COA del luogo dove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.

RIFIUTO ALL'AUTORIZZAZIONE

Quando il Procuratore ritiene che l'accordo non corrisponda all'interesse dei figli lo trasmette entro 5 gg. al Presidente del Tribunale che fissa, entro i successivi 30 gg., la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ACCORDO

ALLO SCOPO DI FACILITARE GLI ADEMPIMENTI DI SEGRETERIA E CONTRIBUIRE ALLA RIDUZIONE DEI TEMPI DELLA PROCEDURA, PUR PERSEGUENDO L'INTENTO DI DIVULGARE IL RIMEDIO OFFERTO DALLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE, SEMPLIFICANDONE L'EFFICIENZA, LA RAPIDITÀ È MANTENENDO IL RUOLO CENTRALE SVOLTO DALL'AVVOCATO, ALL'ACCORDO DEVE ESSERE ALLEGATA LA SCHEDE DI SINTESI DI CUI ALL'ALLEGATO 1) DEBITAMENTE COMPILATA IN TUTTE LE SUE PARTI.

Inoltre deve essere presentata la seguente documentazione:

*A. nel caso di **assenza** di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 5 febbraio 1992 n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti*

Separazione personale:

1. accordo raggiunto in sede di convenzione di negoziazione assistita;
2. estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di celebrazione;
3. certificato di stato di famiglia;
4. certificato di residenza di entrambi i coniugi (certificato storico se i coniugi non hanno più la stessa residenza).

Modifica delle condizioni di separazione personale:


1. accordo raggiunto in sede di convenzione di negoziazione assistita;
2. certificato di stato di famiglia;
3. certificato di residenza di entrambi i coniugi (certificato storico se i coniugi non hanno più la stessa residenza).
4. copia autentica del verbale di separazione personale con decreto di omologa;

Oppure

copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato;

Oppure

copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 12. 9.2014 n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014 n. 162;



Oppure

copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'ufficiale dello stato civile ex art. 12 D.L. 12. 9.2014 n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014 n. 162.

Cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio:

1. accordo raggiunto in sede di convenzione di negoziazione assistita;
2. estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di celebrazione;
3. certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi;
4. certificato di residenza di entrambi i coniugi;
5. copia autentica del verbale di comparizione presidenziale o in camera di consiglio in sede di separazione personale;
6. copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa;

Oppure

copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato;

Oppure

copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 12. 9.2014 n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014 n. 162;

Oppure

copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'ufficiale dello stato civile ex art. 12 D.L. 12. 9.2014 n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014 n. 162;

Modifica relativa alle condizioni di divorzio

1. accordo raggiunto in sede di convenzione di negoziazione assistita;
2. certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi;
3. certificato di residenza di entrambi i coniugi;
4. copia autentica della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato;

Oppure

copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 12. 9.2014 n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014 n. 162;


Oppure

copia autentica dell'accordo di divorzio concluso è certificato dall'ufficiale dello stato civile ex art. 12 D.L. 12. 9.2014 n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014 n. 162.

B. nel caso di presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 5 febbraio 1992 n. 104 ovvero economicamente non autosufficienti

Separazione personale:

1. accordo raggiunto in sede di convenzione di negoziazione assistita;
2. estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di celebrazione;
3. certificato di stato di famiglia;
4. certificato di residenza di entrambi i coniugi;
5. dichiarazione dei redditi dei coniugi relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle 3 ultime annualità o a taluna di esse, eventuale autocertificazione di non aver percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;



6. certificazione attestante l'eventuale stato di incapacità e/o la condizione di portatore di handicap del figlio/i maggiorenne/i o portatore/i di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 5 febbraio 1992 n. 104.
7. Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000 circa la presenza di figli maggiorenni e autosufficienti.

Modifica delle condizioni di separazione personale:

1. accordo raggiunto in sede di convenzione di negoziazione assistita;
2. certificato di stato di famiglia;
3. certificato di residenza di entrambi i coniugi (certificato storico se i coniugi non hanno più la stessa residenza);
4. Copia autentica del verbale di separazione personale con decreto di omologa;

Ovvero

Copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato

Ovvero

Copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'ufficiale dello stato civile ex art. 12 D.L. 132/2014 n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014 n. 162;

Ovvero

Copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 132/2014 n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014 n. 162;

5. Dichiarazione dei redditi dei coniugi relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle 3 ultime annualità o a taluna di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;
6. Certificazione attestante l'eventuale stato di incapacità e/o la condizione di portatore di handicap del figlio/i maggiorenne portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 52 1992 n. 104.
7. Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000 circa la presenza di figli maggiorenni e autosufficienti.

Cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio:

1. accordo raggiunto in sede di convenzione di negoziazione assistita;
2. estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di celebrazione;
3. certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi;
4. certificato di residenza di entrambi i coniugi;
5. copia autentica del verbale di comparizione presidenziale o in camera di consiglio in sede di separazione personale;
6. copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa


Ovvero copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato

Ovvero

copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'ufficiale dello stato civile ex art. 12 D.L. 12. 9.2014 n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014 n. 162;

Ovvero

Copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 132/2014 n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014 n. 162;



7. dichiarazione dei redditi dei coniugi relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle 3 ultime annualità o ad una di esse eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;
8. certificazione attestante l'eventuale stato di incapacità e/o la condizione di portatore di handicap del figlio maggiorenne portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 52 1992 n. 104
9. Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000 circa la presenza di figli maggiorenni e autosufficienti.

Modifica relativa alle condizioni di divorzio

1. accordo raggiunto in sede di convenzione di negoziazione assistita;
2. certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi;
3. certificato di residenza di entrambi i coniugi;
4. copia autentica della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato ovvero copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 12.9.2014 n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014 n. 162;
5. dichiarazione dei redditi dei coniugi relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle 3 ultime annualità o ad una di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;
6. certificazione attestante l'eventuale stato di incapacità e/o la condizione di portatore di handicap del figlio maggiorenne portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 52 1992 n. 104
7. Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000 circa la presenza di figli maggiorenni e autosufficienti.


PUBBLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA NEL SITO INTERNET DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CROTONE

Si dispone che il presente provvedimento sia pubblicato unitamente alla **scheda di sintesi** indicata come **allegato 1**) sul sito internet della Procura della Repubblica di Crotona, sul sito del COA e comunicato agli iscritti.

Crotone, 30 giugno 2021.


Il Procuratore della Repubblica di Crotona

Dott. Giuseppe Capoccia




Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crotona

Avv. Tommaso Vallone



Il Presidente ONDIF Sezione di Crotona

Avv. Maria Teresa Galea



1 KU.

**SCHEDA DI SINTESI DELL'ACCORDO RAGGIUNTO A SEGUITO
DI CONVENZIONE ASSISTITA – Legge 10 novembre 2014, n. 162**

TRA

..... C.F.

Avvocato PEC

E

..... C.F.

Avvocato PEC

in data

per la soluzione consensuale di:

- separazione,
- divorzio:
 - cessazione degli effetti civili del matrimonio,*
 - scioglimento del matrimonio*
- modifica delle condizioni di separazione o del divorzio

- con figli:**
 - minorenni,
 - maggiorenni incapaci,
 - maggiorenni economicamente non autosufficienti,
 - maggiorenni portatori di handicap.
- senza figli:** minorenni, maggiorenni incapaci, maggiorenni non economicamente non autosufficienti, maggiorenni portatori di handicap.

- con patti trasferimento patrimoniale
- senza patti di trasferimento patrimoniale

Accordo presentato alla Procura della Repubblica di in data

dall'avv.